

Gentili Clienti,

**BONUS SANIFICAZIONI:**

Il decreto Agosto convertito nella legge 126/2020 ha stanziato nuove risorse per il credito di imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e per l'acquisto di dispositivi di protezione .

Cio' comportera' un aumento della percentuale del credito di imposta massimo fruibile.

Vi ricordiamo che il credito di imposta teorico e' pari al 60% delle spese complessive risultanti dalla comunicazione che e' stata inviata entro il 7 settembre 2020 alla Agenzia delle Entrate.

Dopo il rifinanziamento dell'apposito Fondo, ora lo stanziamento complessivo ammonta ad euro 603 milioni: pertanto la percentuale del credito di imposta che spetta sara' del **28,297%** ( 60% di 47,1617): precedentemente era stata stabilita nella percentuale del 9,38%.

Dovremo attendere come sempre la definizione di tale percentuale in apposito provvedimento di prossima emanazione , per avere la validazione di tale percentuale maggiorata.

Nel frattempo Vi ricordiamo ( gia' avete avuto una nostra circolare a riguardo) di provvedere all'esatto conteggio delle spese sostenute entro fine anno , che avevate solo potuto presumere all'atto della comunicazione inviata all'inizio di settembre 2020, riportate nella seconda riga della stessa.

Vi chiediamo di comunicarcele via mail all'inizio del 2021 e noi provvederemo ad effettuare l'esatto conteggio di quanto Vi spetta come credito di imposta ( se le spese sostenute saranno inferiori al comunicato, solo sull'importo inferiore spettera' il credito ; se le spese sostenute saranno superiori al comunicato, su quelle che superano il comunicato non spettera' il credito ....).

**CREDITO DI IMPOSTA BENI STRUMENTALI ( VALIDO ANCHE PER I CLIENTI FORFETTARI):**

Come Vi avevamo gia' comunicato, la legge di Bilancio per il 2020 ha introdotto, al posto dei c.d. superammortamento e iperammortamento che valevano fino al 2019 , un nuovo **credito di imposta** per le spese sostenute a titolo di investimento in beni strumentali nuovi.

Tale credito e' riconosciuto in modo differente a seconda dei beni strumentali acquistati: Vi indichiamo le percentuali che ad oggi sono stabilite, in attesa di verificare se, come sembra, nella legge Bilancio 2021 questi importi verranno modificati in meglio.

- 1) Per i beni di cui negli anni precedenti era riconosciuto l'iperammortamento :40% del costo per beni fino a 2,5 milioni di euro e 20% per la quota di investimento oltre i 2,5 milioni di euro ( costi massimi ammissibili 10 milioni di euro). Per il software collegato a tali investimenti il credito e' del 15%.

Questi investimenti devono essere fatti da imprese, non da esercenti arti e professioni ai quali tale credito **NON** spetta

- 2) Beni strumentali nuovi diversi da quelli di cui sopra: 6% del costo. Questi investimenti sono ammissibili anche da parte degli esercenti arti e professioni

Per poter usufruire della agevolazione, il fornitore dovrebbe annotare sulla fattura di acquisto il fatto che l'acquirente richiede le agevolazioni "secondo le disposizioni dai commi 184 a 194 L.160/2020".

**In ogni caso**, secondo due recenti risposte ad interpellanti da parte della Agenzia delle Entrate, e' sempre possibile da parte dell'acquirente regolarizzare in documento mancante di tali indicazioni nel modo seguente:

- 1) Nel caso di fatture cartacee ( fornitori forfettari) : riportando il riferimento sull'originale della fattura , sia in acconto che a saldo, con scrittura indelebile , anche mediante apposito timbro
- 2) Nel caso di fatture elettroniche : l'acquirente in alternativa puo'
  - Stampare il documento di spesa ed apporre la scrittura come sub 1)

- Realizzare una integrazione elettronica da unire all'originale e conservare secondo le modalita' di conservazione delle fatture elettroniche.

La regolarizzazione da parte dell'acquirente dovra' essere gia' presente nel caso di inizio di controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate.

BO, 30/11/2020

  
